

Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement

Linee guida per l'utilizzo del Sistema dinamico d'acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)

Data ultimo aggiornamento: 19 dicembre 2014

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO	3
2. CARATTERISTICHE GENERALI.....	5
3. IL PROCEDIMENTO	8
3.1 FASE 1 - Istituzione e attivazione dello SDAPA	9
3.1.1 <i>Pubblicazione Bando istitutivo</i>	9
3.1.2 <i>Domanda di Ammissione delle Imprese</i>	10
3.1.3 <i>Valutazione delle domande di ammissione.....</i>	12
3.2 FASE 2 - Bando Semplificato	13
3.2.1 <i>Pubblicazione Bando Semplificato</i>	13
3.2.2 <i>Nuove domande di ammissione</i>	14
3.2.3 <i>Valutazione delle nuove domande di ammissione</i>	14
3.2.4 <i>Avvio del confronto concorrenziale.....</i>	15
3.2.5 <i>Predisposizione e invio offerta specifica</i>	15
3.2.6 <i>Aggiudicazione del Bando Semplificato</i>	15

1. QUADRO NORMATIVO

Il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specificatamente disciplinato dall'art. 287, comma 2, del **Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti** (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*").

Delle fonti normative che ne ispirano e regolano il funzionamento, sono di seguito riportati i passi più significativi.

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici

L'art.3 del Codice dei contratti pubblici, con espresso riferimento alla direttiva 2004/18/CE, definisce il "Sistema dinamico di acquisizione" come "*un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una Stazione Appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia Operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onere*".

L'art. 60 dispone che:

"...Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di **beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente...**"

"...Le Stazioni Appaltanti per istituire uno SDA seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema."

“...Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema”.

“...Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito del medesimo, le Stazioni Appaltanti utilizzano **esclusivamente mezzi elettronici** conformemente all’art. 77, commi 5 e 6.”.

“La durata di un Sistema dinamico di acquisizione **non può superare quattro anni ...**”.

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di Attuazione

L’art. 287 del Regolamento dispone che *“fatta salva la facoltà di ciascuna Stazione Appaltante di istituire un Sistema dinamico d’acquisizione ai sensi dell’articolo 60 del codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A. ed utilizzando le proprie infrastrutture tecnologiche, può provvedere alla realizzazione e gestione di un Sistema dinamico d’acquisizione per le Stazioni Appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici necessari alla sua realizzazione e gestione nonché curando l’esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici, e di consulenza necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, ivi comprese tutte le attività necessarie per l’istituzione del Sistema dinamico d’acquisizione e per l’ammissione allo stesso”*.

D. Lgs. 6 luglio 2012 , n. 95 - Spending Review

L'art. 15, comma 13 disciplina che gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, sono tenuti a ricorrere all'utilizzo dello SDA (in quanto sistema telematico di negoziazione messo a disposizione da Consip).

2. CARATTERISTICHE GENERALI

Tramite lo SDAPA, le Amministrazioni, possono negoziare appalti dal valore sia inferiore sia superiore alla soglia di rilievo comunitario.

La sua natura di procedura aperta, consente agli Operatori economici di abilitarsi durante tutta la durata del procedimento.

Al Sistema dinamico di acquisizione della PA si applicano le norme della procedura aperta in tutte le fasi, fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.

Lo SDAPA è limitato nel tempo (massimo 4 anni) e rimane aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia Operatore economico che richieda l'ammissione al procedimento.

Il procedimento si basa su una forma di pre-qualificazione degli Operatori economici che per essere ammessi allo SDAPA devono:

- soddisfare i requisiti richiesti nel Bando Istitutivo;

- presentare un'offerta indicativa¹ conforme al capitolato d'oneri (art. 3 Comma 14 e art. 60 del D.Lgs. n. 163/2006, di seguito anche Codice).

I soggetti che possono essere allo SDAPA sono:

- imprese individuali (anche artigiane);
- società commerciali;
- società cooperative;
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art.34 lett. b del Codice dei Contratti);
- consorzi stabili² (art.34 lett. c del Codice)
- reti di impresa con soggettività giuridica

Sono esclusi i raggruppamenti temporanei d'impres e i consorzi ordinari, che potranno costituirsi in fase di partecipazione al singolo Bando Semplificato.

Una volta istituito lo SPADA le Stazioni Appaltanti, che intendano avvalersi della procedura, creano, tramite le funzionalità della Piattaforma telematica, e pubblicano un “**Bando Semplificato**”, che costituisce invito per gli Operatori economici abilitati a formulare un'offerta in relazione all'oggetto del Bando Semplificato e per quelli non abilitati a presentare domanda di ammissione.

¹ L'offerta indicativa è la dichiarazione di capacità a fornire tutti o parte dei prodotti/gruppi di prodotti oggetto dello SDAPA, nel rispetto delle caratteristiche tecniche minime ed eventuali livelli di servizio minimi, senza indicazione di prezzo.

² Nell'ipotesi in cui un consorzio stabile richieda di essere ammesso allo SDAPA e intenda partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito dello SDAPA medesimo tramite la propria struttura di impresa e, quindi, senza far ricorso alle consorziate, la domanda di ammissione (comprensiva delle dichiarazioni in ordine all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006) dovrà essere presentata esclusivamente dal consorzio selezionando al passo N 1 della procedura di ammissione -forma di partecipazione- la dicitura “singolo operatore economico”. Il consorzio stabile dovrà, altresì, allegare copia delle delibere dei rispettivi organi deliberativi di ciascuna impresa consorziate, da cui si evinca che le stesse abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

L'utilizzo dello SDAPA è previsto per beni e servizi tipizzati e standardizzabili.

Lo SDAPA può essere utilizzato esclusivamente per forniture di Beni e Servizi che consentano l'utilizzo di parametri di valutazione delle offerte tecniche tabellari, oggettivi e non discrezionali.

Il bene/servizio oggetto dello SDAPA, quindi, deve poter essere rappresentato attraverso un set di attributi, caratteristiche tecniche e descrittive oggettivamente determinabili.

Il procedimento deve essere “interamente elettronico”.

Consip, le Stazioni Appaltanti e gli Operatori economici utilizzano **esclusivamente mezzi elettronici in tutte le fasi del processo**: qualunque atto, dichiarazione, operazione da compiersi nell'ambito dello SDAPA fa ricorso a procedure telematiche.


La **presentazione delle offerte** da parte degli Operatori economici viene effettuata sulla Piattaforma telematica e permette il controllo formale delle offerte inviate (es. prezzo offerto non superiore alla base d'asta).

La **valutazione dell'offerta**, tecnica ed economica, è **effettuata in modo automatico** sulla base di algoritmi e di modelli di valutazione preimpostati da Consip e personalizzabili dalle Stazioni Appaltanti sulla Piattaforma.


3. IL PROCEDIMENTO

Il Sistema Dinamico di Acquisizione della PA è un procedimento bi-fasico:

- Nella fase 1 si istituisce lo SDAPA per singola categoria merceologica. A valle della pubblicazione del Bando Istitutivo, gli Operatori economici possono richiedere l'ammissione al procedimento.
- Nella fase 2 le Stazioni Appaltanti pubblicano ed aggiudicano i singoli Bandi Semplificati.



3.1 FASE 1 - Istituzione e attivazione dello SDAPA



3.1.1 Pubblicazione Bando istitutivo

L'istituzione di uno SDAPA prende avvio con la pubblicazione da parte di Consip del **Bando Istitutivo e del Capitolato d'Oneri**.

Nel Bando Istitutivo si definisce:

- durata prevista, cioè il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno pubblicare i Bandi semplificati;
- valore complessivo, cioè una stima del fabbisogno delle Pubbliche Amministrazioni nel periodo di durata previsto dal singolo SDAPA. L'importo effettivo del valore sarà determinato dagli importi dei Bandi Semplificati aggiudicati dalle singole Stazioni Appaltanti;
- indirizzo internet, dove consultare la documentazione.

Nel Capitolato d'Oneri si definisce:

- natura degli acquisti, cioè la definizione dei beni e servizi oggetto dei Bandi Semplificati;
- requisiti di capacità economica e di capacità tecnica (se previsti nel Bando istitutivo);
- caratteristiche dell'offerta indicativa e migliorativa;
- criterio di aggiudicazione, se stabilito a livello di Bando Istitutivo. Nell'ambito di uno SDAPA, infatti, potrebbero essere pubblicati Bandi Semplificati con criteri di aggiudicazione differenti;

- dettagli pratici, descrizione del sistema elettronico utilizzato e specifiche tecniche di connessione.

3.1.2 Domanda di Ammissione delle Imprese

L'ammissione allo SDAPA non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'Operatore economico ammesso, né vincola Consip o le Stazioni Appaltanti ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi all'Operatore economico ammesso allo SDAPA.

La domanda di ammissione può essere inviata in qualsiasi momento per tutta la durata dello SDAPA.

Ai fini dell'ammissione, l'Operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti nel Bando Istitutivo attraverso l'apposita procedura disponibile on-line.



Dichiarazioni dell'Impresa in fase di domanda di Ammissione

In fase di ammissione al Sistema dinamico di acquisizione l'impresa inserisce:

- dati anagrafici del legale rappresentante e dell'impresa e forma di partecipazione;
- dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 38 del Codice);
- dati e dichiarazioni relativi alla capacità economica e alla capacità tecnica dell'impresa (se richiesti);
- offerta indicativa: dichiarazione della capacità a fornire tutti o parte dei prodotti/gruppi di prodotti oggetto dello SDAPA, nel rispetto di caratteristiche tecniche minime ed eventuali livelli di servizio minimi.

Tale procedura deve essere conclusa dal Legale Rappresentante dell'impresa (o altro soggetto munito dei necessari poteri) e inviata a sistema firmata digitalmente.

Nel caso un Operatore economico, non ancora ammesso allo SDAPA, abbia presentato domanda di ammissione allo SDAPA e intenda partecipare a uno specifico Bando Semplificato pubblicato (per i quali sono aperti i termini di presentazione delle domande), deve inviare una **manifestazione di interesse**, seguendo l'apposita procedura prevista dalla Piattaforma.

L'invio della manifestazione d'interesse è necessario solo nel caso in cui l'Operatore economico non sia stato ancora ammesso allo SDAPA.

A valle dell'ammissione da parte di Consip, l'Operatore economico riceve, nell'apposita area della Piattaforma, comunicazione dell'avvenuta ammissione.



La manifestazione di interesse è legata alla pubblicazione di Bandi Semplificati, pertanto, in assenza di Bandi Semplificati pubblicati, la funzione non sarà disponibile.

L'ammissione dell'Operatore economico allo specifico SDAPA sarà valida per l'intero periodo di validità Bando Istitutivo.

Le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'Operatore economico e del Legale rappresentante che richiede l'ammissione, dovranno essere costantemente aggiornate e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'ammissione allo SDAPA.

Nel caso di mancato aggiornamento delle dichiarazioni, l'Operatore economico non potrà partecipare agli appalti specifici che venissero nel frattempo indetti dalle Stazioni Appaltanti.

3.1.3 Valutazione delle domande di ammissione

Consip verifica che le domande di ammissione pervenute siano conformi a quanto indicato nel Bando Istitutivo e nel relativo Capitolato d'onori.

La valutazione delle domande di ammissione è svolta da Consip in via continuativa per tutta la durata dello SDAPA, in base a criteri di efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione.

La valutazione delle domande di ammissione avverrà entro un termine di 15 giorni dalla presentazione, fatta salva la possibilità di prolungare tale periodo ai sensi del comma 8 dell'art. 60 del Codice.

Consip comunica gli esiti delle valutazioni svolte, ammettendo l'offerente o rigettando motivatamente la domanda di ammissione. Le richieste di chiarimento in merito all'ammissione e tutte le comunicazioni avvengono nell'area "comunicazioni" della Piattaforma.




Verifiche possesso dei requisiti

Per l'intera durata del Sistema dinamico, Consip provvederà ad avviare le procedure di controllo sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e degli atti notori resi dalle imprese partecipanti in fase di ammissione al Sistema.

L'eventuale esito negativo dell'istruttoria comporterà la sospensione/revoca degli Operatori economici ammessi.

3.2 FASE 2 - Bando Semplificato



3.2.1 Pubblicazione Bando Semplificato

Le Stazioni Appaltanti che intendono acquistare i beni o i servizi nell'ambito di uno SDAPA creano e pubblicano il proprio Bando Semplificato, che costituisce un invito per tutti gli Operatori economici non ancora abilitati allo SDAPA a presentare domanda di ammissione.

La creazione del Bando Semplificato può avvenire tramite l'utilizzo di modelli di Bando Semplificato e di un set documentale standardizzato, entrambi realizzati da Consip. Sfruttando questi strumenti le Stazioni Appaltanti potranno personalizzare il Bando Semplificato secondo le proprie esigenze.

Le Stazioni Appaltanti, nel formulare il Bando Semplificato devono prevedere una finestra temporale (non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione) per consentire agli Operatori economici non ancora di abilitati di effettuare la domanda di ammissione e la relativa manifestazione di interesse e di partecipare al successivo confronto concorrenziale.

Il Bando Semplificato e i documenti a esso allegati:

- definiscono i beni oggetto della procedura di acquisto;
- individuano le quantità, i lotti e le basi d'asta;
- precisano i tempi di consegna;
- individuano tutti i requisiti e le condizioni di partecipazione, incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, le modalità di partecipazione in forma associata e la possibilità del ricorso all'avvalimento.

La pubblicazione del bando prevede l'adempimento, da parte delle Stazioni Appaltanti, di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 66 del Codice dei Contratti.

3.2.2 Nuove domande di ammissione

Gli Operatori non ancora ammessi, per poter partecipare ad un Bando Semplificato, devono effettuare la **domanda di ammissione e manifestazione di interesse**, entro il termine indicato nel Bando, allo specifico Bando Semplificato.

3.2.3 Valutazione delle nuove domande di ammissione

Consip valuta le nuove domande di ammissione, individuate tramite la manifestazione di interesse, per lo specifico Bando Semplificato, entro 15 giorni (fatta salva la possibilità di prolungare tale periodo ai sensi del comma 8 dell'art. 60 del Codice) dal termine individuato dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle nuove domande di ammissione.

Le domande di ammissione saranno valutate da Consip in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 3.1.3.

Solo a conclusione del processo di valutazione delle domande di ammissione degli Operatori economici, che abbiano manifestato l'interesse per lo specifico Bando Semplificato, la Stazione Appaltante inviterà tutti i soggetti abilitati allo SDAPA al confronto concorrenziale.

3.2.4 Avvio del confronto concorrenziale

In questa fase la Stazione Appaltante crea la gara vera e propria. In questa fase la Stazione Appaltante:

- **definisce la data** entro la quale è possibile presentare le offerte (fissando un termine congruo per gli Operatori economici);
- in caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, **indica i punteggi attribuiti alla componente tecnica ed economica** e la formula di calcolo del punteggio economico (se non già specificati nel Bando Semplificato);
- **avvia il confronto concorrenziale**, inviando l'invito al confronto concorrenziale.

Tutti gli Operatori economici ammessi allo specifico SDAPA saranno automaticamente invitati³ a presentare l'offerta attraverso la Piattaforma telematica.

3.2.5 Predisposizione e invio offerta specifica

Gli Operatori economici ammessi allo SDAPA, se intendono partecipare all'appalto specifico, inviano (entro il termine indicato nell'invito) la propria offerta specifica attraverso l'apposita procedura on-line, che prevede l'inserimento dell'offerta in forma strutturata.

3.2.6 Aggiudicazione del Bando Semplificato

La Stazione Appaltante dispone delle funzionalità della Piattaforma necessarie alla gestione e aggiudicazione della gara, quali ad esempio:

- l'assegnazione dei profili di presidente o membro di commissione;
- il sorteggio e la richiesta di documentazione a comprova dei requisiti, se previsti, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006;

³ La funzione di invio dell'invito sarà disponibile solo a conclusione del processo di valutazione delle domande di ammissione (con manifestazione di interesse al Bando Semplificato) da parte di Consip.

- la verifica della presenza delle offerte;
- la gestione automatica della graduatoria sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati;
- l'invio in modalità telematica dei chiarimenti e delle comunicazioni.

Al termine della fase di valutazione, le Stazioni Appaltanti aggiudicano provvisoriamente prima e definitivamente poi direttamente sulla Piattaforma telematica l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base al criterio di aggiudicazione e procedono ai conseguenti adempimenti previsti dalla legge.

Le procedure SDAPA non prevedono i 35 giorni dello *standstill period*.